

OGGETTO: ISTITUZIONE "BOTTEGA DI GEPPETTO CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INFANZIA GLORIA TOGNETTI". BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 09.11.1999, esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale di San Miniato ha disposto la costituzione dell'Istituzione "Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO" ed ha approvato il relativo regolamento, successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27.10.2005, esecutiva e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2017 immediatamente eseguibile;
- la convenzione tra l'amministrazione comunale e l'istituzione, repertorio Comune di San Miniato n. 1768 del 04.12.2020;
- l'art. 114 del Tuel - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - approvato con Dlgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Aziende speciali ed istituzioni" ed, in particolare, il comma 6, che attribuisce all'Ente Locale il compito di approvare gli atti fondamentali dell'istituzione
- gli articoli 42, 147, 175, 186, 187 e 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011;
- il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali è previsto, alla lettera g): lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

Richiamati:

- l'art. 193 del T.U.E.L. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio", che così dispone: *"Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di*

riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

- l'art. 175, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, il Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno mediante la variazione di assestamento generale, attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30.12.2021 ad oggetto “Istituzione Bottega di Geppetto - Centro Internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia Gloria Tognetti. Approvazione piano programma anno 2022-2024 e bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2021 ad oggetto “Istituzione Bottega di Geppetto Centro Internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia Gloria Tognetti. Approvazione rendiconto della gestione 2021”;

Considerate le previsioni iniziali di competenza delle Entrate e delle Uscite approvate in bilancio, e considerate le previsioni iniziali dei residui attivi e passivi;

Dato atto:

- dell’insussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare
- che sussistono gli equilibri di bilancio, gestione di competenza, dei residui e di cassa;
- che non si rendono necessarie variazioni agli stanziamenti di entrata e di uscita di competenza e in conto residui;

Verificato che in corso d’anno non ci sono state variazioni di bilancio per cui permangono gli equilibri di bilancio come da **allegato B** approvati in sede di bilancio di previsione;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - Tuel approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - Tuel approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato A**);

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b) del decreto legislativo n. 267/2000 (**Allegato C**);

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato

1. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 175, comma 8, nell’ambito del presente provvedimento è stata attuata una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e che non si sono rese necessarie, in questa sede, variazioni agli stanziamenti di entrata e di uscita di competenza e in conto residui.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 permangono gli equilibri generali del bilancio 2022-2024, approvati in sede di bilancio di previsione (**All. B**).

3. Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare.
4. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - Tuel approvato con Dlgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**All. A**).
5. Di allegare il parere dei Revisori del conto reso ai sensi dell'articolo 239, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del punto 5.2 dell'all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 quale parte integrante e sostanziale della presente (**All. C**)

indi il Consiglio comunale

in ragione della necessità di dare immediata attuazione all'azione amministrativa programmata;

con successiva votazione

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.